



COMUNE DI AMATRICE

Provincia di Rieti

Corso Umberto I, n° 70 - 02012 Amatrice (RI)
C.F. e P.I. 00110480571

UFFICIO TECNICO COMUNE - SETTORE V- URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA

Prot. N° 5387

del 10 APR. 2018

Richiedente : LALLI LUCIA, nata a Amatrice (RI) il 17.09.1955, residente ad Amatrice (RI) nella frazione di Cornillo Vecchio, n.157- cap 02012 - Codice Fiscale LLLLCU55P57A258X

DETERMINAZIONE COMUNALE N. 06/2018

OGGETTO: Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell' art. 146 del D.Lgs 22.01.2004 per la **REALIZZAZIONE DI UN MURO DI CONTENIMENTO IN C.A. A SERVIZIO DI UN'ABITAZIONE (Comune di Amatrice, frazione di Cornillo Vecchio, sul terreno distinto in catasto al f.60 mapp. n. 315)**

VISTO l'art. 82 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1997 con il quale sono state delegate alle Regioni le funzioni amministrative esercitate gli organi centrali e periferici dello stato per la protezione delle bellezze naturali;

VISTA la L.R. 19.12.1995, n. 59 " *Subdelega ai Comuni con funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche alle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 16 e 3 gennaio 1986 n. 1*" e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. " *Codice dei beni culturali e del paesaggio*", con il quale e' stata organicamente riordinata la normativa per la tutela dei beni culturali e del paesaggio;

VISTE le leggi Regionali n. 24 e n. 25 del 06.07.1999 , relative a " *Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico*", e s.m.i.;

VISTO il comma 6 dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004, così come modificato dall' art. 4, comma 16 della L. 106/2011, che stabilisce i criteri di delega agli enti locali delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio;

RICHIAMATA la Determina Regionale n. B2190 del 19.04.2010 con la quale il Comune di Amatrice è stato inserito nell'elenco dei Comuni in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica ai sensi degli artt. 146 e 149 del D.Lgs 22 Gennaio 2004, n. 42;

RICHIAMATA la D.G.C. n. 118 del 14.07.2006 con la quale è stato conferito all'Arch. Ada Viola l'incarico di fornire adeguata e qualificata assistenza e collaborazione nella valutazione delle istanze di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs 42/2004, inoltrate al Comune di Amatrice ai sensi e per gli effetti della L.R. 59/95 e s.m.i.;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Settore V-Urbanistica ed Edilizia Privata n. 6013 del 04.04.2012, con la quale si procedeva alla nomina dell'Arch. Ada Viola quale Responsabile del Procedimento per le pratiche di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs 42/2004, inoltrate al Comune di Amatrice ai sensi e per gli effetti della L.R. 59-95 e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 4475 del 30.07.1999, con cui è stato approvato il testo coordinato delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.P. Ambito territoriale 5 , art. 20, comma 2 , L.R. n. 24-1998 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R.L. n. 556 del 25.07.2007, di adozione del nuovo Piano Territoriale Paesistico Regionale P.T.P.R. e la D.G.R.L. n. 1025 del 21.12.2007, di modifica, integrazione e rettifica della precedente;

VISTE le modifiche apportate al PTP vigente con la D.G.R.L. n. 41 del 31.07.2007;

VISTA la nota prot.2017/0001948 del 24/02/2017 pos. UT-RAU-EDLZ 1511 inoltrata dall'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, acquisita al prot. comunale al n.5424 del 24/02/2017 con la quale comunica che *"l'intervento in oggetto non necessita di autorizzazione di questo Ente ai sensi delle misure di salvaguardia previste dal dpr 5/6/1995 istitutivo del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga"*;

VISTA l'istanza presentata dalla Ditta **Lalli Lucia**, nata a Amatrice (RI) il 17.09.1955, residente ad Amatrice (RI) nella frazione di Cornillo Vecchio, n.157- cap 02012 - Codice Fiscale LLLLCU55P57A258X, pervenuta in data 21.04.2017 ed assunta con Prot. 10302, intesa ad ottenere l'autorizzazione Paesaggistica per la **REALIZZAZIONE DI UN MURO DI CONTENIMENTO IN C.A. A SERVIZIO DI UN'ABITAZIONE** in frazione di Cornillo Vecchio, sul terreno distinto in catasto al f.60 mapp. n. 315 atteso che l'intervento ricade tra quelli previsti ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/04 e dall'art. 35 e 37 delle norme del P.T.P.R.;

VISTA la previsione del P.T.P.R.:

- TAV. A *"Sistema del Paesaggio Insediativo"* Paesaggio degli Insediamenti Urbani
- TAV. B *"Ricognizione aree tutelate per legge, art. 134 lett. b , art. 142 del D.lgs 42/2004 f)* parchi e riserve naturali art. 9 l.r. 24-1999 e nelle aree urbanizzate del PTPR”;

VISTA la documentazione di progetto prodotta a corredo dell’istanza, a firma dell’Ing. Marco Salvetta, iscritto al relativo Ordine di Rieti e Provincia col numero A-407;

CONSIDERATO che l’intervento non rientra tra quelli per i quali non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art 149 del D.L.vo 42/04 e dell’art. 11 delle NTA del Piano territoriale Paesistico Regionale;

CONSIDERATO che l’istanza è risultata completa della documentazione necessaria ai sensi del D.P.C.M. 12 dicembre 2005 e della L.R. 13/82;

CONSIDERATO che Questo Ufficio ha trasmesso la documentazione presentata e la Relazione Tecnica Illustrativa del RUP al Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Frosinone, Latina e Rieti con nota prot. 24093 del 28/09/2017 ricevuta A/R dalla medesima in data 04/10/2017, dando contestuale comunicazione all’interessato;

VISTA la nota della Soprintendenza prot. 0013521 del 22/11/2017 cl.34.19.07/72.18 trasmessa in data 27/11/2017, unitamente alla copia vistata degli elaborati di progetto, ed assunta al protocollo comunale il 30/11/2017 al n.28942 con la quale rilasciava parere favorevole, con la seguente prescrizione: “Il muro di contenimento non dovrà superare la quota di mt.1,50 fuori terra”;

VISTA la nota della Soprintendenza prot. 0003377-P del 15/03/2018 assunta al protocollo comunale il 15/03/2018 al n.4148 con la quale si rettificava il precedente parere, a seguito di richiesta di riesame inviata dal tecnico con nota prot. 1303 del 25/01/2018 e inoltrata al MIBACT con PEC del 07/02/2018, esprimendo **parere favorevole senza prescrizioni**, alle opere così come descritte negli elaborati;

VISTI i commi 8 e 9 dell’art. 146 del D.Lgs 42/2004;

VISTO quanto sopra;

AUTORIZZA

ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs 22 Gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.

l’ esecuzione delle opere in premessa indicate, con le seguenti prescrizioni richieste dal RUP arch. Ada Viola:

- *Le parti in ferro siano tinte con colore canna di fucile o ferro battuto.*

**LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE E' RILASCIATA AI SOLI FINI
PAESAGGISTICI ED AMBIENTALI SONO FATTI SALVI I DIRITTI DI TERZI**

La presente autorizzazione è efficace ai sensi e per gli effetti dell'art. 146, comma 4 del D.lgs 42/2004 e s.m.i.

Il presente atto viene trasmesso senza indugio, ai sensi dell'art. 146, comma 11 del D.lgs 42/2004, per i provvedimenti di competenza, ai seguenti Enti istituzionalmente competenti:

- Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Frosinone, Latina e Rieti, con sede in Roma Via Pompeo Magno n.2 – C.A.P. n. 00192 ROMA
PEC: mbac-sabap-rm-met@mailcert.beniculturali.it
- Regione Lazio – Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità – Area Urbanistica e Programmazione Negoziata Prov. Frosinone Latina Rieti e Viterbo, con sede in Roma via del Giorgione n. 129 – C.A.P. n. 00147 – ROMA
PEC : territorio@regione.lazio.legalmail.it
- Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga via Del Convento,1 C.A.P. n. 67010 Assergi (AQ)
PEC : gransassolagapark@pec.it

Avverso al presente atto é ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per Territorio, secondo le modalità di cui alla Legge 6 Dicembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto

Ai sensi dell'art. 146 , comma 12 del D.lg 42/2004 " l'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile, con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o con ricorso al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale Amministrativo Regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado"

IL RESPONSABILE DEL

PROCEDIMENTO

ARCHITETTO
ADA
VIOLA
N° 9682

(Arch. Ada Viola)

IL CAPO SETTORE


(Ing. Romeo Amici)

